

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ratifica convenzione tra Italia e Hong Kong: le nuove opportunità

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il **14 gennaio 2013** è stata firmata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze la **Convenzione contro la doppia imposizione** fiscale tra **l'Italia e Hong Kong**. Una volta completato il processo di **ratifica**, necessario per l'entrata in vigore, la Convenzione permetterà di intensificare i rapporti economici tra i due paesi secondo i più aggiornati standard dell'OCSE.

Le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma interna e hanno lo scopo di ripartire **la potestà impositiva** tra i due ordinamenti; la Convenzione contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, eliminando gli ostacoli agli investimenti reciproci e garantendo **maggiore certezza** ai contribuenti.

La Convenzione, come precisato nel Comunicato stampa del Ministero, si aggiunge alle circa 90 convenzioni già in vigore stipulate dall'Italia. *“La nuova convenzione ha una **duplice funzione**: evitando la **doppia imposizione** dei redditi transfrontalieri fornirà un significativo impulso alle imprese del made in Italy operanti in Asia e, quale efficace mezzo di **contrasto** alla **evasione fiscale**, consentirà all'amministrazione fiscale italiana di ottenere le informazioni, anche di natura bancaria, sui contribuenti operativi ad Hong Kong.”*

Il completamento delle operazioni di ratifica e la definitiva entrata in vigore della Convenzione ha un **effetto rilevante** sulla disciplina interna.

Come noto, infatti, Hong Kong rientra in tutte le **black list italiane** ed in particolare:

1. nel **D.M. 4.5.1999** che individua i paesi a fiscalità privilegiata relativamente all'inversione dell'onere della prova per il trasferimento della residenza delle **persone fisiche**;
2. nel **D.M. 21.11.2001** emanato principalmente per la disciplina sulle **controlled foreign companies** di cui all'art. 167 del Tuir. Il decreto si compone di tre articoli che individuano rispettivamente i paesi a fiscalità privilegiata *tout court*, i paesi a fiscalità privilegiata con l'esclusione di alcune tipologie societarie ed infine i paesi a fiscalità privilegiata limitatamente ad alcune fattispecie particolari. Hong Kong rientra nell'articolo 1;
3. nel **D.M. 23.1.2002** emanato per la disciplina sulla **indeducibilità dei costi** da paradisi fiscali.

Con l'entrata in vigore della Convenzione si **auspica l'uscita** di Hong Kong dalle black list sopra riportate.

Si ricorda, inoltre, la tesi dell'inapplicabilità della disposizione relativa all'**indeducibilità dei costi da paradisi fiscali** quando sia presente una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'articolo di riferimento è l'**art. 23 "Non discriminazione"**. Il citato articolo stabilisce, in sintesi, che i soggetti di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i soggetti di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

Quanto precisato dovrebbe operare, ad esempio, con **Singapore**, che è presente nel D.M. 23.1.2002 ma con il quale è stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni. In sostanza, la non discriminazione in relazione al tema in esame dovrebbe consentire, a ciascun Stato contraente (ad esempio l'Italia), la **deducibilità dei costi** per gli acquisti di beni e servizi sostenuti da un residente del proprio Stato nei confronti di un fornitore dell'altro Stato, alle stesse condizioni previste per la deducibilità dei costi sostenuti in conseguenza di **forniture di natura "domestica"** (ossia "Italia su Italia").

Tra gli ulteriori possibili benefici previsti dalla Convenzione, si segnalano: 1) un potenziale abbattimento dell'imposizione attuale sugli utili da partecipazione ritratti da Hong Kong; 2) l'introduzione di una **disciplina convenzionale** per il trattamento di **interessi, dividendi, royalties** e capital gain; 3) la possibilità di risolvere su base convenzionale i **conflitti da doppia residenza** ai sensi dell'art. 4 del modello OCSE.

Riportiamo, in sintesi, alcuni articoli della Convenzione che sarà ratificata a breve:

1. **le plusvalenze** derivanti dalla vendita delle azioni di società italiane da parte di residenti a Hong Kong saranno tassate solo ad Hong Kong (tassazione esclusiva nel paese di residenza dell'alienante). E' tuttavia prevista un'eccezione per le società immobiliari (art. 13);
2. i residenti di Hong Kong che ricevono interessi dall'Italia sono soggetti a ritenuta alla fonte in Italia, attualmente, del 20%. Grazie alla Convenzione, tale ritenuta sarà limitata al 12,5% (art.11);
3. la ritenuta alla fonte sui **canoni** sarà limitata al 15% (art.12);
4. la ritenuta alla fonte sui **dividendi** corrisposti a residenti di Hong Kong sarà ridotta dall'attuale tasso del 20% al 10% (art. 10);
5. E' previsto uno **scambio su richiesta delle informazioni** prevedibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario (art.25).